



Oggetto: Modifica della viabilità ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità mediante l'interdizione della circolazione di via Lorenzo Marcello dal civico 2/A fino al civico 1 intersezione con via Isola di Lemno e l'istituzione di viabilità a doppio senso di circolazione in via Isola di Lemno e nel tratto di via Antonio Canal dall'intersezione con via Isola di Lemno fino all'intersezione con Via Pirano

IL VICE COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Visto l'intervento dei Vigili del Fuoco unitamente ad una pattuglia della Polizia Locale effettuato in data 11 settembre 2024 alle ore 10:15 circa, finalizzato alla verifica della circolazione stradale in seguito alla caduta di un albero in prossimità del civico nr. 1 di Via Lorenzo Marcello, Lido;

Tenuto conto che a seguito della verifica terminata verso le ore 19:42 circa del 11/09/2024, il Caposquadra dei Vigili del Fuoco rilevato il pericolo disponeva, per le operazioni di messa in sicurezza della strada, l'interdizione della circolazione di via Lorenzo Marcello dal civico 2/A fino al civico 1 intersezione con via Isola di Lemno, al fine di tutelare e scongiurare pericolo per la circolazione pedonale e veicolare;

Rilevato di dover dar seguito alla richiesta dei Vigili del Fuoco ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali");

Visto l'art. 17, paragrafo "i", Capo 3°, dello Statuto del Comune di Venezia;

Visto il provvedimento del Sindaco PG/2022/206856 del 10 maggio 2022;

ORDINA

dalle ore 19:42 del 11 settembre 2024 e fino al termine delle operazioni per la messa in sicurezza della strada, è interdetta la circolazione di via Lorenzo Marcello dal civico 2/A fino al civico 1 intersezione con via Isola di Lemno e l'istituzione di viabilità a doppio senso di circolazione in via Isola di Lemno e nel tratto di via Antonio Canal dall'intersezione con via Isola di Lemno fino all'intersezione con Via Pirano;



È fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare quanto stabilito dal presente provvedimento. Gli organi preposti alla vigilanza sono incaricati di assicurarne il rispetto.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 giorni dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/90 avverso la presente, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15, verrà inoltre pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

Il Vice Comandante
Dott. Gianni FRANZOI*

Responsabile istruttoria: Vice Commissario Giovanni D'AGOSTINO
Responsabile procedimento: Vice Comandante Gianni FRANZOI

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 22 ter D.lgs. 7/3/2005 n. 82.